



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

COPIA

Deliberazione n. 63

del 28-12-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima CONVOCAZIONE - seduta PUBBLICA

OGGETTO	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018
----------------	---

L'anno **duemiladiciassette**, addi **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALBASI ANDREA	SINDACO	Presente	
RAI MAURO	ASSESSORE	Assente	
MARTINI PIETRO	ASSESSORE	Presente	
MEZZADRI MARINA	ASSESSORE	Presente	
MOLINARI ELISA	ASSESSORE	Presente	
MAFFI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente	
MONDANI MATTEO	CONSIGLIERE	Assente	
RAGGI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente	
RANCATI MONICA	CONSIGLIERE	Presente	
MASERATI SILVANA	CONSIGLIERE	Presente	
ANDENA ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Presente	
CIVETTA CARLO	CONSIGLIERE	Assente	
FACCINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente	
Totale		Presenti 10	Assenti 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **dott. ANDREA ALBASI** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce e fa intervenire il Consigliere Rancati che illustra in modo sintetico l'argomento posto all'ordine del giorno del presente Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

RICHIAMATA altresì la circolare M.F. 17 aprile 1998, n. 101 in merito a chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze sul potere regolamentare dei comuni e delle province;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che conferisce ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicarsi ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data del 1° gennaio di ciascun anno;

PREMESSO che con propria deliberazione n. 13 in data 21/2/2000, esecutiva ai sensi di legge, è stata applicata, a decorrere dall'esercizio 2000, l'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dell'incremento annuo massimo allora previsto dal D.Lgs. 360/1998, pari a 0,2 punti percentuali;

CONSIDERATO che con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) è stata concessa la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, prevedendo che i Comuni possano disporre di tale potere con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale del 6.3.2007, con la quale veniva approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), il regolamento per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e se ne fissava la misura dell'aliquota in 0,2 punti percentuali;

RICHIAMATA la deliberazione n. 41 del Consiglio Comunale del 12.12.2011, con oggetto "Addizionale comunale all'Irpef – determinazione aliquota anno 2012", con la quale veniva fissata la misura dell'aliquota in 0,5 punti percentuali;

DATO ATTO che la misura dell'aliquota in 0,5 punti percentuali veniva confermata per gli anni successivi 2013 e 2014;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/6/2015 con la quale veniva approvato il regolamento di variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2015, con il quale si introducevano aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito definiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, e si introduceva, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148, una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 11/4/2016 e n. 10 del 30/1/2017 con la quale venivano confermate, rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore l'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, il quale prevede che "i comuni possono

stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto della progressività”;

RITENUTA l'opportunità di continuare a avvalersi della concessione offerta dalla norma sopra indicata, confermando le diverse aliquote in vigore per gli anni 2016 e 2017, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito definiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, prevede la possibilità di introdurre una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148, fa salva la possibilità per gli Enti Locali di prevedere una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef;

DATO ATTO CHE la soglia di esenzione di cui sopra, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO il comunicato stampa n. 51 del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2017, dal quale si evince che il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020 prevede la conferma, anche per il 2018, del blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dall'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016, poi applicato anche per l'anno 2017;

TENUTO CONTO della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa specificati nel D.U.P. da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020;

VERIFICATO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito dell'addizionale per l'anno 2018 un importo almeno pari a quello assicurato nell'anno precedente, stimato in € 595.000,00;

DATO ATTO che il comma 1 dell'art. 4 del D. L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, stabilisce che le deliberazioni sulle addizionali comunali all'Irpef devono essere pubblicate entro il 20 dicembre dell'anno di competenza per applicarsi già all'acconto del successivo mese di marzo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso ai sensi dell' art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 n. 267 il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi.

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale sulla conformità del presente atto alle Leggi ed agli strumenti normativi comunali;

VISTO il D. LGS. n. 267/2000;

ESPERITA la votazione palese relativamente al testo della proposta di deliberazione presentata all'ordine del giorno con il seguente esito :

- Presenti	N. 9
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 9
- Voti favorevoli	N. 7
- Voti contrari	N. 2 Andena, Faccini

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

DI CONFERMARE, per l'anno 2018, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF determinate con la deliberazione n. 22 del Consiglio Comunale del 11.06.2015 e confermate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 11/4/2016 e n. 10 del 30/1/2017;

DI STABILIRE aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito definiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale;

DI FISSARE, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148, una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef;

DI CONFERMARE, conseguentemente, il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegato A) al presente atto per farne parte integrante;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

- Presenti N. 9
- Astenuti N. //
- Votanti N. 9
- Voti favorevoli N. 7
- Voti contrari N. 2 Andena, Faccini

proclamato dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.



ALLEGATO A)

COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE
(IRPEF)**

- **Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 11 giugno 2015**
- **Confermato con delibera di C.C. n. 12 del 11 aprile 2016**
- **Confermato con delibera di C.C. n. 10 del 30 gennaio 2017**
- **Confermato con delibera di C.C. n. __ del _____**

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2
Aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Le aliquote differenziate di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360, e all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, sono stabilite come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	aliquota addizionale IRPEF
fino a € 15.000,00	0,50%
da € 15.000,00 a € 28.000,00	0,55%
da € 28.000,00 a € 55.000,00	0,70%
da € 55.000,00 a € 75.000,00	0,75%
oltre € 75.000,00	0,80%

Art. 3 Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 di cui al comma precedente, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4 Variazione annuale dell'aliquota

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune entro la data stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. In assenza di provvedimento si intende confermata l'aliquota in vigore nell'anno precedente, così come stabilito dal comma 142 lett c) punto 2) della legge n. 296 del 27.12.2006.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. E' pertanto abrogato il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2007.



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 28-12-2017

OGGETTO	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018
----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Rivergaro, 04-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott. Achille Menzani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

Rivergaro, 04-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott. Achille Menzani)

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(F.to dott. ANDREA ALBASI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs 18.8.2000, n. 267)

La sujestesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Rivergaro lì 17-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- **che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 28-12-2017** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- **che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-01-2018** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00;
- **che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 17-01-2018 al 01-02-2018.**

Rivergaro lì 17-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivergaro lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elena Mezzadri)